IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno - Presidente

Dott.ssa Marta D'Auria - Giudice

Dott.ssa Agata Stanga - Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. 473 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 26.1.2021 e vertente

TRA

P.G., C.F.: (...), rappresentato e difeso dall'avv. …

parte ricorrente

E

B.M.T., C.F.: (...), rappresentata e difesa dall'avv. …

parte resistente

Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso, depositato in data 26.2.2015, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione dalla resistente, coniuge per matrimonio concordatario celebrato in Bevagna, in data 11.9.1983, da pronunciarsi con addebito a quest'ultima e di assegnare a sé la casa coniugale per potervi dimorare con l'anziana madre fino alla morte della stessa.

Il ricorrente ha esposto che dal matrimonio era nata la figlia M.F., in data 8.1.1964; che la prosecuzione della convivenza matrimoniale era stata impedita dal contegno della resistente.

Quest'ultima, in cura per disturbi psicologici, aveva tenuto un comportamento aggressivo nei confronti del marito, avendo, in particolare, estromesso quest'ultimo dalla casa coniugale, essendosi recata in orari notturni nell'abitazione della madre del ricorrente, ove il medesimo era stato costretto ad abitare, e avendo preteso, con contegno violento, che il P. si allontanasse anche dall'abitazione materna.

Quanto ai rapporti patrimoniali, il ricorrente ha rappresentato di aver contratto, unitamente alla moglie, un mutuo per l'acquisto di un immobile di proprietà della figlia, del quale si era fatto carico in via esclusiva; che anche la casa familiare era stata acquistata tramite risparmi provenienti dalla propria famiglia di origine.

Radicatosi il contraddittorio, la resistente ha domandato al Tribunale di pronunciare la separazione con addebito al coniuge, rilevando che il ricorrente aveva violato i doveri matrimoniali abbandonando, nell'anno 2013, il tetto coniugale per poi pentirsi e farvi rientro; intrattenendo una relazione extraconiugale con la badante della madre; tenendo un comportamento violento nei confronti della moglie, percossa in più occasioni dal marito; abbandonando definitivamente il tetto coniugale in data 16.2.2015.

La resistente ha allegato, quanto alla propria situazione patrimoniale, di essere invalida civile nella misura dell'80%; di non aver mai lavorato in costanza di matrimonio; di sostenere spese mediche ingenti per curare i disturbi psichici da cui era affetta. Il ricorrente era, invece, titolare di redditi da lavoro dipendente e poteva contare su un contributo economico da parte della propria madre.

La resistente ha concluso chiedendo al Tribunale di affidare a sé la casa coniugale ovvero, in via subordinata, di riconoscere il diritto di entrambi i coniugi di dimorare nell'abitazione in misura del 50%; di porre a carico del ricorrente un contributo al proprio mantenimento nella misura di Euro 850,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché un contributo di Euro 400,00 per il mantenimento della figlia della coppia, convivente con la resistente; di porre a carico del ricorrente l'obbligo di pagamento integrale del mutuo.

All'udienza presidenziale il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati; ha assegnato la causa familiare alla resistente, con cui conviveva la figlia maggiorenne; ha posto a carico del ricorrente un contributo mensile di Euro 400,00 per il mantenimento della moglie e di Euro 200,00 per il mantenimento della figlia, disponendo che quest'ultimo contributo sarebbe stato dovuto soltanto qualora al ricorrente fosse stato consentito di abitare nella casa della figlia, che sarebbe rimasta a vivere con la madre.

La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e la prova per testi.

Osserva, in primo luogo, il Tribunale che è inammissibile la domanda formulata dalla resistente avente ad oggetto la condanna della controparte al pagamento integrale della rata di mutuo: secondo

un consolidato orientamento della Corte di Cassazione: "L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art. 35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativa-mente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi" (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356); in applicazione di questo principio si deve negare che nel caso di specie esista, tra la domanda principale di separazione e quella avente ad oggetto la condanna del ricorrente al pagamento della rata del mutuo, un nesso di connessione in grado di giustificare la trattazione in questo giudizio, assoggettato al rito speciale, di tale ultima domanda.

Per identiche ragioni è inammissibile la domanda, formulata sempre dalla resistente nella memoria integrativa, avente ad oggetto la condanna della controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro 20.000,00, derivanti dalla violazione, da parte del ricorrente, dell'obbligo di fedeltà coniugale.

La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.

La prolungata assenza del ricorrente dalla casa familiare, il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità tuttora sussistente sono elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.

Venendo alle domande di addebito della separazione spiegate reciprocamente tra le parti, le stesse non sono fondate e non meritano accoglimento.

Come si evince dalla narrazione contenuta negli atti delle parti, la separazione, lungi dall'essere stata causata dai comportamenti violativi dei doveri coniugali imputabili all'una ovvero all'altra parte, è in realtà conseguita al progressivo deteriorarsi del rapporto coniugale e al venir meno dell'affectio tra le parti.

Il ricorrente ha, invero, evidenziato, nel proprio atto introduttivo, che la controparte era affetta da disturbi psichici e aveva posto in essere comportamenti aggressivi nei suoi confronti. I comportamenti siffatti non sono stati in alcun modo dimostrati dal ricorrente, non potendosi ritenere a tal fine idonee le denunce querele sporte nei confronti della resistente, trattandosi di atti che non hanno avuto alcun seguito innanzi all'autorità giudiziaria e che non hanno trovato riscontro in alcun altro elemento dell'istruttoria.

La resistente ha, dal proprio canto, imputato alla controparte la violazione dei doveri coniugali di coabitazione e di fedeltà, documentando l'abbandono del tetto coniugale sin dall'anno 2013 e

allegando che il ricorrente aveva tenuto contegno violento ai propri danni, avendo percosso la coniuge in più occasioni.

Quanto all'abbandono del tetto coniugale da parte del ricorrente, non è stata dalla resistente fornita alcuna prova che esso sia stato la causa della separazione; la violazione dei doveri di fedeltà da parte del ricorrente e la sussistenza di episodi di percosse ai danni della resistente non sono stati dimostrati, non potendosi ritenere che l'unica teste di parte resistente, escussa all'udienza del 13.10.2020, abbia reso una dichiarazione immune da censure di inattendibilità, essendo la teste sorella della resistente e potendosi, per questo motivo, dubitare della genuinità delle sue dichiarazioni.

Deve essere, a questo punto, esaminata la domanda di mantenimento spiegata dalla resistente.

L'art. 156, c. 1, c.c. stabilisce che il diritto del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, di ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento è subordinato alla mancanza di adeguati redditi propri.

I presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento sono, allora, i seguenti: al coniuge beneficiario non deve essere addebitabile la separazione; il richiedente deve essere privo di adeguati redditi propri; l'altro coniuge deve avere mezzi idonei per far fronte al pagamento dell'assegno.

In ogni caso la dimostrazione dell'attuale condizione patrimoniale spetta al coniuge richiedente l'assegno; l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità per il richiedente di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, alla posizione sociale e alle condizioni personali, d'età e di salute (Cass., n. 25781/2017).

Applicando queste coordinate interpretative al caso di specie, si evidenzia che la resistente ha dimostrato di trovarsi nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa e di procurarsi, in tal modo, un reddito autonomo: la stessa gode, infatti, di una situazione di salute non ottimale, essendo stata dichiarata invalida civile all'80% (doc. da n. 2, all. comparsa di costituzione di parte resistente); percepisce una pensione di invalidità pari ad Euro 280,00 mensili; ha un'età avanzata che ne impedisce, unitamente alla mancanza di specifiche qualifiche professionali, l'efficace collocamento sul mercato del lavoro.

Deve, quindi, porsi a carico del ricorrente un contributo al mantenimento in favore della resistente.

La misura del contributo è da determinarsi tenendo conto delle dichiarazioni rese dal ricorrente circa l'ammontare dei propri redditi, pari all'incirca ad Euro 1.700,00 mensili, e circa le spese che il medesimo affronta per il proprio sostentamento (cfr. contratto di locazione in atti) e per il pagamento della quota di sua spettanza della rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione della figlia (Euro 250,00). Non vi sono evidenze documentali di ulteriori fonti reddituali del ricorrente.

Sulla scorta di tali considerazioni, è da porsi a carico del ricorrente un contributo al mantenimento della coniuge pari ad Euro 350,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici istat.

Nulla si dispone, infine, in merito all'assegnazione della casa di proprietà dei coniugi sita B., via R., n. 22, dal momento che la stessa non può essere considerata quale casa coniugale: nel caso in cui non ci sia il bisogno di tutelare l'interesse della prole, perché la coppia non ha avuto figli o perché questi

sono indipendenti e abitano per conto loro, il giudice non ha potere di assegnare la casa ad alcuno dei coniugi.

Nel caso di specie la figlia della coppia, convivente con la madre al momento della proposizione dell'instaurazione del giudizio di separazione, ha lasciato la casa dei genitori e vive per conto proprio.

Le spese del presente giudizio sono da compensare tra le parti, alla luce del carattere necessario della pronuncia di separazione e della soccombenza reciproca delle parti in merito

alla domanda di addebito della separazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara la separazione personale tra P.G. e B.M.T., coniugi per matrimonio concordatario celebrato in Bevagna, in data 11.9.1983, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Bevagna, atti di matrimonio, anno 1983, parte II, serie a, n. 35;

2) respinge le domande di addebito della separazione reciprocamente spiegate tra le parti;

3) dispone che P.G. versi un contributo, a titolo di mantenimento di B.M.T., pari ad Euro 350,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici istat;

4) compensa tra le parti le spese di lite;

5) manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Bevagna per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 20 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2021.